



...la nuova frontiera dell'Editoria Tecnica.

Approfondimento

Dichiarazione dei redditi precompilata: nuovi profili di responsabilità e compensi di CAF e professionisti abilitati

Indice degli argomenti

-
1. Introduzione

 2. Rimodulazione dei compensi

 3. Visto di conformità per la compensazione dei crediti:
i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
-

1. Introduzione [\(Torna all'indice\)](#)

Con la nuova previsione di cui all'art. 6 ("Visto di conformità"), il D. Lgs. sulle semplificazioni fiscali, n. 175/2014, inasprisce il regime di responsabilità per la dichiarazione dei redditi errata. Qualora si verificassero inesattezze sul calcolo delle imposte, ad esempio per un'applicazione errata delle detrazioni fiscali, a risponderne sarà il CAF o il professionista abilitato alla trasmissione della dichiarazione precompilata, nel rilascio del visto di conformità.

La sanzione applicata corrisponde al versamento: dell'importo dell'**imposta**, della **sanzione, pari al 30%**, e degli **interessi, maturati sino al giorno del pagamento effettivo**¹, che sarebbero stati richiesti al contribuente.

L'unico modo per CAF e professionisti² per evitare tali **sanzioni** è di provare che il visto di conformità infedele è frutto della **volontà fraudolenta da parte del contribuente** nel fornire i propri dati.

Ai soggetti coinvolti viene però lasciata la possibilità di inviare entro il **10 novembre** di ciascun anno una **dichiarazione rettificativa**, che lascia a carico del contribuente il versamento della maggiore imposta dovuta a causa del ritardo.

¹ Essi sono calcolati in base al saggio legale annuo in vigore dall'1/01/2015, pari allo 0,50%. La nuova disposizione è prevista nel Decreto 11 dicembre 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2014 n. 290, con effetto dall'1/01/2015 al 31/12/2015.

² L'attività di assistenza fiscale resta affidata a quei professionisti che già istituzionalmente svolgono l'attività di assistenza e consulenza tributaria, ai sensi dell'art.3, co.3, lett. a) e b) del DPR n.322/1998 e che, in quanto iscritti agli albi professionali, sono dotati dei relativi requisiti per l'esercizio della professione. Si tratta di: consulenti del lavoro; dottori commercialisti, periti ed esperti contabili; ragionieri abilitati. Sono esclusi, dunque, i tributaristi, i ragionieri non abilitati ed i geometri fiscalisti.

2. Rimodulazione dei compensi [\(Torna all'indice\)](#)

In attuazione dell'art.7, co.3, del D. Lgs. 175/2014³, il decreto 29 dicembre 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2015⁴, stabilisce la rimodulazione dei compensi spettanti a CAF e professionisti abilitati per l'assistenza fiscale, finalizzata alla presentazione, nonché modifica/integrazione, della dichiarazione dei redditi precompilata.

La rimodulazione dei compensi, da applicarsi dal 2015 in poi, è proporzionata al grado di responsabilità che il professionista si assume, in base alla tipologia di intervento eseguita sulla dichiarazione precompilata: i compensi più bassi sono erogati nel caso di accettazione senza modifiche del 730, ovvero senza apportare alcuna correzione ai valori che incidono sul calcolo dell'imponibile IRPEF; sono escluse, in tal senso, eventuali modifiche anagrafiche, che riguardino il contribuente o il sostituto d'imposta.

Come stabilito dall'art.1, co. 1, del decreto citato: “Le misure dei compensi di euro 14 ed euro 26 di cui all'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono rimodulate, per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa, in:

a. euro 13,60, euro 15,40 ed euro 16,90, rispettivamente, per l'assistenza prestata nel 2015, nel 2016 e a partire dal 2017, se la

³ L'art. 7, co. 3, del D. Lgs. 175/2014, stabilisce quanto segue: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2014, sono rimodulate, senza incremento di oneri per il bilancio dello Stato e per i contribuenti che presentano la dichiarazione secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, lettere a) e b), le misure dei compensi previste dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tenendo conto dei diversi adempimenti posti a carico dei CAF e dei professionisti di cui all'articolo 1. Le nuove misure dei compensi trovano applicazione a partire dall'assistenza fiscale prestata nel 2015.

⁴ Il decreto 29 novembre 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, rubricato: “Rimodulazione dei compensi spettanti ai CAF e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 «semplificazione fiscale»”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.18 del 23/01/2015.

dichiarazione e' trasmessa senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonché in caso di rifiuto del contribuente di fornire la delega per l'accesso alla propria dichiarazione precompilata (...)"

La norma prosegue: “ (...) Il compenso indicato nella presente lettera, ridotto del 25 per cento, e' erogato per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e che non devono far valere oneri o detrazioni o altri benefici”.

Appare, dunque, evidente che la misura più bassa del compenso dipende dall'esclusione di responsabilità del soggetto che presta assistenza fiscale, nel caso di rinvio della dichiarazione precompilata senza modifiche⁵.

Proseguendo nell'analisi, l'art. 1, co.1, decreto MEF 29 dicembre 2014, stabilisce il compenso nella misura di: “ (...)

b. euro 14,30, euro 16,60 ed euro 17,70, rispettivamente, per l'assistenza prestata nel 2015, nel 2016 e a partire dal 2017, se la dichiarazione è trasmessa con modifiche che comportano variazione dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Lo stesso compenso in misura doppia e' erogato per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta;

c. euro 16,20, euro 18,30 ed euro 18,30, rispettivamente, per l'assistenza prestata nel 2015, nel 2016 e a partire dal 2017, se la dichiarazione e' trasmessa con modifiche che comportano integrazioni anche in aggiunta a variazioni dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. (...)"

⁵ In tal caso, si parla di esclusione di responsabilità nel senso che i dati (ri)trasmessi all'Agenzia, in particolari quelli comunicati dagli enti terzi, non saranno oggetto di controllo formale non avendo subito modifiche.



...la nuova frontiera dell'Editoria Tecnica.

Apportando le modifiche o integrazioni, sulla base di quanto esposto dal contribuente, CAF e professionisti abilitati appongono il visto di conformità, con il quale si assumono la responsabilità diretta, in luogo del contribuente da cui hanno ricevuto delega di assistenza fiscale, circa la veridicità dei dati dichiarati, ovvero la conformità alla situazione reddituale e fiscale del soggetto, come emerso dagli archivi telematici tributari e degli enti terzi.

3. Visto di conformità per la compensazione dei crediti: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

[\(Torna all'indice\)](#)

Con la Risoluzione n.82/E/2014, l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata sulla possibilità per i professionisti abilitati di apporre il visto di conformità alla propria dichiarazione dei redditi, dalla quale emergano crediti annui superiori a 15 mila euro.

I chiarimenti dell'Agenzia arrivano in risposta all'**interpello** formulato da un ragioniere commercialista e si allineano con quanto enunciato nella Circolare n. 57 del 23/12/1997 relativa all'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, in caso di compensazione di crediti IVA. Nel documento, si precisa che sono abilitati al rilascio del visto di conformità i soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322, **abilitati alla trasmissione telematica**.

I professionisti abilitati per legge sono:

- gli iscritti negli albi dei dottori **commercialisti** e degli **esperti contabili** e in quelli dei **consulenti del lavoro**;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di **periti ed esperti** tenuti dalle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

In sostanza il **libero professionista**, che rientra in tali categorie, previsti dalla legge, può apporre autonomamente il **visto di conformità** anche alla propria **dichiarazione dei redditi**, senza la necessità di doversi rivolgere a soggetti terzi in possesso dei medesimi requisiti.

Si utilizza così l'istituto della "**compensazione orizzontale**" dei **crediti superiori a 15 mila euro** annui, relativi alle imposte sui

redditi e alle addizionali, all'IRAP e alle ritenute alla fonte, emergenti dalla propria dichiarazione. Inoltre, l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni rappresenta una delle attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie, che il legislatore ha attribuito a soggetti terzi rispetto all'Amministrazione Finanziaria con l'obiettivo di verificare:

- la **regolare tenuta e conservazione** delle **scritture contabili obbligatorie** ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
- la **corrispondenza dei dati** esposti nella dichiarazione alle risultanze delle **scritture contabili**;
- la corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa **documentazione**.

*Per ulteriori approfondimenti consultare la **Risoluzione n.82/E/2014** dell'Agenzia delle Entrate al seguente link:*

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/settembre+2014+risoluzioni/risoluzione+82e+del+2+settembre+2014/RIS+82+del+02+09+14.pdf>